



SENT. N. 33/2026

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul il ricorso rubricato al n. **24027** del registro di segreteria, istruttoria n. 1646/2019/VAL, depositato in data 25 luglio 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile, sig.ra **CINGOLANI ADELE**, codice fiscale CNGDLA30C51H211S, gestore di struttura ricettiva ubicata nel Comune di Recanati, un termine perentorio per la presentazione al **Comune di Recanati (MC)** del conto giudiziale inerente alla propria gestione nella qualità di AGENTE CONTABILE ESTERNO ADDETTO ALLA RISCOSSIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO, per l'esercizio finanziario 2013, disponendo contestualmente l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a codesta Ecc.ma Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del conto medesimo.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.

	174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei	
	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITO nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026, con l'assistenza	
	del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico	
	Ministero nella persona della dr.ssa Cristina Valeri; assenti l'agente	
	contabile e l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 36/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	Il Comune di Recanati ha trasmesso la relativa documentazione,	
	tramite l'applicativo DAeD n. 98412 del 22 agosto 2025, n. 102027 del 29	
	settembre 2025 e n. 104099 del 13 ottobre 2025.	
	2. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso	
	per la cessata materia del contendere.	
	3. Dalla disamina degli atti risulta depositato il conto giudiziale.	
	4. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto	
	anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.	
	sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa	
	2	

Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell’art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

	La Corte dei conti	
--	--------------------	--

	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
--	--	--

	definitivamente pronunciando	
--	------------------------------	--

	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata	
	materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	

	Nulla per le spese.	
--	---------------------	--

	Rimette gli atti al Magistrato relatore del conto giudiziale.	
--	---	--

	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
--	--	--

	Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.	
--	---	--

	Il Giudice monocratico	
--	------------------------	--

	(Giuseppe Vella)	
--	------------------	--

	f.to digitalmente	
--	-------------------	--

	Depositata in Segreteria in data 04.03.2026. Il funzionario amministrativo
	dott.ssa Milena Posanzini (f.to digitalmente)